

Elena Marchese<sup>1</sup>

*Sull'impatto delle ingiustizie epistemiche sulla correttezza delle decisioni giudiziali*

*Abstract:* This essay aims to examine the impact of epistemic injustices on the correctness of judicial decisions. Through what is called Approach C, it will be highlighted that epistemic injustices do not necessarily affect the justification of the factual premise of judicial reasoning, but instead always affect the correctness of the decision.

*Keywords:* correctness, judicial justification on facts, epistemic injustices, fairness.

*Indice:* 1. Introduzione – 2. Approccio G – 3. Approccio IE – 4. Approccio C – 4.1. Ingiustizie, giustificazioni e correttezza delle decisioni – 5. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Da qualche anno, l'interesse dei filosofi del diritto di indirizzo analitico e dei processualisti si è orientato in maniera sempre più decisa verso le tematiche probatorie. In particolare, quella che ormai viene comunemente chiamata la Scuola Razionalista della Prova (SRP) ha studiato questi temi dichiaratamente al fine di promuovere una maggiore razionalità della valutazione probatoria e delle decisioni giudiziali.

Sui lavori di tali studiosi ha avuto una grande influenza una solida tradizione giusfilosofica analitico-positivistica<sup>2</sup> che si è occupata di studiare la bontà delle decisioni e del ragionamento giudiziale principalmente attraverso l'analisi della giustificazione offerta dai decisori con riguardo alle loro premesse e conclusioni. Sebbene tale letteratura fosse consapevole del ruolo pervasivo che le dimensioni soggettiva, ideologica e valoriale giocano nell'attività valutativa e decisionale, la sua attenzione si è concentrata principalmente su aspetti tendenzialmente meno problematici ai fini di un controllo *ex post* della decisione. Mi riferisco, ad esempio, alle qualità e alla tenuta logica delle inferenze utilizzate e allo studio della struttura e delle relazioni tra le direttive argomentative applicate dai giudici in sede di motivazione<sup>3</sup>. Su questa stessa strada si è sviluppato il lavoro anche di quei teorici della prova che si sono occupati di questi temi. Nel prossimo paragrafo delinearò tale posizione

---

<sup>1</sup> Elena Marchese, assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Genova, [elena.marchese@edu.unige.it](mailto:elena.marchese@edu.unige.it); [elena.marchese@unibocconi.it](mailto:elena.marchese@unibocconi.it). Desidero ringraziare Federico Picinali, Lewis Ross, Damiano Canale, Giovanni Tuzet, Diego Dei Vecchi, Luca Malagoli, Marco Segatti, Alejandro Calzetta, Michele Ubertone, Alberto Ramaccioni Marini, e Fabian Eduardo Mendoza Pulido per aver commentato e discusso la maggior parte delle idee presentate in questo lavoro. Ringrazio inoltre i revisori di questo testo per averlo reso indubbiamente migliore.

<sup>2</sup> Mi riferisco, in particolare, ai lavori di Wróblewski 1971, MacCormick 1978 e, in senso ampio alla Scuola genovese di filosofia del diritto: Tarello 1980; Guastini, Comanducci 1987, Chiassoni 1999, 2007. Ne parlerò più diffusamente nel prossimo paragrafo. Un'influenza decisamente minore hanno avuto i lavori di Perelman 1979, Aarnio 1987, Peczenic 1983. Citando la vicinanza dei teorici della prova agli assunti del giuspositivismo e della filosofia analitica non intendo sostenere un vincolo d'implicazione necessario tra le loro tesi e le tesi giuspositiviste e analitiche, sottolineo piuttosto una contiguità teorico-culturale.

<sup>3</sup> Tale consapevolezza è da ricollegarsi anche all'influenza della letteratura realista nordamericana e scandinava su questi autori.

chiamandola *Approccio G* perché, appunto, si concentra sulla giustificazione per studiare la qualità dei ragionamenti e delle decisioni giudiziali<sup>4</sup>.

Se l'approccio positivista è stato di generalmente il più accettato tra gli studiosi della prova, negli ultimi anni si è diffusa tra questi ultimi anche una notevole attenzione per un fortunato filone di studi nato nel dibattito epistemologico generale che si occupa dei c.d. torti epistemic<sup>5</sup>. Tali lavori studiando, in generale, quelle situazioni in cui un individuo viene privato della sua capacità di produrre e/o usufruire della conoscenza per motivi arbitrari, culturalmente orientati o, in senso molto ampio, irrazionali. In ciò che segue chiamerò questo indirizzo teorico *Approccio IE*. Affermerò che i lavori dei teorici della prova che seguono questo approccio difendono in realtà una pretesa di correttezza delle decisioni giudiziali.

Nel presente saggio mi propongo di offrire una sintetica panoramica su questi due approcci e di fornire alcuni spunti per delineare una concezione della correttezza giudiziale (*Approccio C*). Le mie riflessioni indagheranno il tipo di nocumento arrecato dalle ingiustizie testimoniali ed ermeneutiche alla decisione giudiziale, con particolare riferimento alla giustificazione in fatto. Tenterò di fornire una risposta ai seguenti quesiti: 1) le ingiustizie ermeneutiche conducono a una decisione ingiustificata? 2) È possibile affermare che esse abbiano effetti sulla correttezza delle decisioni? Per "correttezza" intendo una proprietà che include la giustificazione ma non si esaurisce in essa e che consiste nel rispetto cumulativo di norme sia epistemiche che morali. Più in particolare chiamerò "corretta" una decisione che oltre ad essere giustificata è equa (*fair*) e accurata (*accurate*), definirò tali termini nel prosieguo.

Nel secondo paragrafo presenterò l'Approccio G. Nel terzo paragrafo presenterò l'Approccio IE evidenziandone alcune criticità e punti di forza. Nel quarto paragrafo, in primo luogo, mostrerò come "giustificazione", "*fairness*" e "accuratezza" possono essere considerati elementi attraverso i quali giudicare la correttezza delle decisioni giudiziali. In secondo luogo, affermerò che le ingiustizie ermeneutiche non sono sempre configurabili come riduzioni della giustificazione della premessa fattuale ma possono essere sempre considerate violazioni della correttezza decisionale, in quanto ne colpiscono la *fairness*.

## 2. Approccio G

Con *Approccio G* intendo riferirmi ad un modo di concepire o studiare la qualità delle decisioni (o dei ragionamenti) giudiziali attraverso l'analisi della loro giustificazione. In questo paragrafo intendo sottolineare come questo approccio, che viene generalmente difeso dai teorici appartenenti alla SRP sviluppatasi in Italia, Spagna e Sud America, possa essere compreso come un approccio della correttezza giudiziale<sup>6</sup>.

In questi lavori l'interesse per lo studio dell'epistemologia giudiziaria, delle attività e dei problemi probatori è funzionale a promuovere pratiche di valutazione, decisioni e disposizioni probatorie migliori, cioè che contribuiscano all'efficienza e al buon andamento dell'istituzione processuale e, in

<sup>4</sup> Nell'attuale dibattito epistemologico generale esistono una pluralità di concezioni della giustificazione. In questa sede non intendo prendere una posizione specifica rispetto ad esse, mi limiterò perciò a parlare di giustificazione nel senso in cui se ne occupa l'epistemologia giuridica contemporanea cioè come raggiungimento degli standard argomentativi e probatori richiesti dal rito. Ne parlerò più diffusamente nel prosieguo.

<sup>5</sup> Alcuni tra i tanti: Coloma, Rimoldi 2023; Páez, Matida 2023; Herdy, Castilliano 2023; Farano 2023; Herdy 2024; Sierra Sorockinas 2023; Picinali 2024, 2025; Owusu-Bempah 2024.

<sup>6</sup> I lavori dei teorici della prova appartenenti alla SRP accolgono molti dei presupposti e dei metodi già presenti nella tradizione probatoria anglosassone: cfr. Accatino 2019. Farò riferimento, in particolare, ai lavori di Jordi Ferrer Beltrán 2021, 2007, 2006, Diego dei Vecchi 2023a e 2023b, Canale, Tuzet 2019, Tuzet 2013, Gascón Abellán 2010.

senso ampio, alla legittimazione del sistema giuridico in generale attraverso una più accurata applicazione normativa<sup>7</sup>.

Tale obiettivo è stato perseguito principalmente attraverso la promozione e lo studio di due concetti trattati come veri e propri valori processuali: verità della ricostruzione fattuale e razionalità del ragionamento giudiziale.

Quanto al primo elemento, Jordi Ferrer afferma:

“solo se il processo giudiziale svolge la funzione di determinare la verità delle proposizioni relative ai fatti provati, allora il diritto, inteso come meccanismo per guidare la condotta dei suoi destinatari potrà avere successo”<sup>8</sup>.

“Una regola sulla prova sarà quindi irrazionale come mezzo per ottenere lo scopo dell’accertamento della verità se non è adeguata alla massimizzazione delle possibilità di ottenere tale scopo”<sup>9</sup>.

La verità in questi studi viene concepita generalmente in termini corrispondentisti<sup>10</sup> perché tale concezione viene ritenuta la più adeguata ai fini processuali<sup>11</sup>. La nozione di verità è trattata, in sostanza, come strettamente funzionale alla giustificazione delle decisioni<sup>12</sup> e dunque alla razionalità delle valutazioni giudiziali. La razionalità è, invece, configurata come il valore più caratteristico di un sistema processuale evoluto costituendo il migliore ostacolo all’arbitrio giudiziale<sup>13</sup>:

“solo se si garantisce che i fatti provati ai quali si applicherà il diritto sono stati ottenuti razionalmente a partire dagli elementi di giudizio apportati al processo, può anche garantirsi un livello quantomeno accettabile di sicurezza giuridica”<sup>14</sup>

“un sistema di valutazione razionale della prova rende possibile conoscere le ragioni per le quali è stata assunta una certa decisione, poiché si dispone di una motivazione dettagliata della decisione che dà conto del processo di conferma della ipotesi che viene dichiarata provata e di quelle che, se del caso, sono state confutate”<sup>15</sup>

---

<sup>7</sup> Ciò spiega perché alcuni degli studi prodotti da questa letteratura sono divenuti anche spinte per il legislatore e guide per la giurisprudenza. Si consideri, ad esempio, l’influenza dei lavori di Jordi Ferrer in Spagna e Italia sia in politica legislativa che sugli orientamenti giurisprudenziali.

<sup>8</sup> Ferrer 2007: 15.

<sup>9</sup> Ferrer 2007: 61.

<sup>10</sup> Ferrer 2007: 15. Ma cfr. anche Ferrer 2007: 61. La concezione corrispondentista della verità definisce la verità di un enunciato tramite il criterio di una relazione qualificata (la corrispondenza, la concordanza, l’adeguatezza) che esso intrattiene con la realtà.

<sup>11</sup> Taruffo 2009, Gascón 2010, Ferrer 2007.

<sup>12</sup> Dei Vecchi 2023a e 2023b specifica come gli autori afferenti alla SRP identifichino nella verità una condizione necessaria per la giustificazione.

<sup>13</sup> Gascón 2010, p. 11: “*‘razonamiento’ jurídico se apoyó en ritos y procedimientos mágicos o cuasilitúrgicos en los que estaba ausente cualquier apelación a la razón, incluida la razón empírica; de manera que atender a los hechos como paso previo a la decisión judicial y confiar a la observación la determinación de los mismos representó un gran paso adelante en la historia de la racionalidad. [...] Aunque en la ideología judicial se haya actuado tradicionalmente ‘como si’ el juicio de experiencia no necesitara de mayores justificaciones, lo cierto es que la historia del empirismo es la crónica de los intentos y fracasos por encontrar un lugar para el conocimiento empírico en el ámbito de la racionalidad*”. Verità e razionalità sono trattati come valori che definirei strumentali, cioè meritevoli di essere protetti e difesi non per sé ma come strettamente funzionali ad obiettivi giuridici: cfr. Ferrer 2007: 58.

<sup>14</sup> Ferrer 2003: 154. Traduzione mia.

<sup>15</sup> Ferrer 2007: 57.

## SULL'IMPATTO DELLE INGIUSTIZIE EPISTEMICHE SULLA CORRETTEZZA DELLE DECISIONI GIUDIZIALI

Una posizione simile viene difesa da Taruffo<sup>16</sup> che evidenzia come l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziali sarebbe insensato se la valutazione delle prove dovesse intendersi come una valutazione irrazionalista<sup>17</sup>:

“un decisore razionale [...] tendere a massimizzare la veridicità della sua conoscenza dei fatti che gli interessano, se vuole massimizzare la validità delle sue decisioni e ridurre il rischio di errori che possono avere gravi conseguenze”<sup>18</sup>

“Il metodo del contraddittorio verrebbe inteso come la modalità di controllo (razionale) con cui le prove, formate nel processo o fuori di esso, per iniziativa delle parti o del giudice, vengono valutate”<sup>19</sup>.

Razionalità e giustificazione epistemica (cioè la presenza di ragioni per ritenere qualcosa vero) sono concetti centrali anche nel celebre modello di giustificazione giudiziale proposto da Jerzy Wróblewski<sup>20</sup> che è ampiamente utilizzato dai teorici della SRP che si sono occupati di giustificazione giudiziale. Esso fornisce un modello di valutazione del ragionamento e delle decisioni giudiziali basato su una struttura sillogistica che permette di analizzare separatamente la bontà della giustificazione delle premesse (la giustificazione esterna in diritto e in fatto) e la bontà della conclusione del ragionamento (la giustificazione interna).

La giustificazione della *premessa normativa* ha il fine di fornire ragioni a sostegno di una data interpretazione normativa, svolta sul testo della disposizione da applicare. In questa sede, gli strumenti utilizzati sono prevalentemente quelli della teoria dell'interpretazione che fanno capo alle c.d. direttive argomentative<sup>21</sup>. Tale giustificazione, dunque, dovrà essere valutata attraverso criteri prevalentemente logici e retorici.

La giustificazione della *premessa fattuale* è costituita dalle ragioni fornite dal decisore per accettare come vera, provata o almeno fortemente plausibile la ricostruzione dei fatti in giudizio<sup>22</sup>. In questa sede, gli argomenti utilizzati sono prevalentemente le inferenze prodotte sul materiale probatorio (la maggior parte di carattere non deduttivo) e le loro giustificazioni epistemiche. Il criterio qui è, dunque, prettamente probabilistico o verificazionista.

La giustificazione della *conclusione* del ragionamento giudiziale, cioè della norma specifica e concreta che il decisore enuncia, dipende, invece, dal fatto che essa segua logicamente (deduttivamente) dalle premesse del ragionamento. In questo caso, la natura della giustificazione è logica.

È chiaro che questo strumentario fornisce quello che potremmo definire un apparato di criteri di correttezza per valutare la qualità del ragionamento e della decisione giudiziale e così esso è generalmente utilizzato da sostenitori dell'*Approccio G*. Tuttavia, i teorici della prova raramente hanno trattato apertamente del problema della correttezza delle decisioni giudiziali<sup>23</sup> forse perché questo tema sembra, in qualche senso, più ambiguo o sfuggente. Un contributo rilevante su questo tema, però, era stato fornito proprio dallo stesso Wróblewski. Ne discuterò nel §4.

<sup>16</sup> Taruffo 1992: 373-377.

<sup>17</sup> Tuzet 2013: 255.

<sup>18</sup> Taruffo 2002: 300.

<sup>19</sup> Tuzet 2013: 243.

<sup>20</sup> Wróblewski 1978; 1992: 209 e ss. ma cfr. anche MacCormick 1978.

<sup>21</sup> Guastini 2011; Canale, Tuzet 2019; Canale 2022. Tale giustificazione, può comprendere anche le attività di soluzione delle antinomie e di integrazione delle lacune.

<sup>22</sup> Canale, Tuzet 2019: 35 ss.

<sup>23</sup> Carbonell 2017 ha dedicato un articolo a questo tema. Taruffo 2002: 224 e ss., aveva invece affrontato il tema dei criteri di giustizia della decisione. Tra i filosofi del diritto – a parte alcune eccezioni come, ad esempio, Comanducci 1992a; 1992b – si è prevalentemente trattato il tema del controllo e dello studio della giustificazione esterna in diritto: Tarello 1980; Chiassoni 1999, 2007, 2024; Redondo 1999; Diciotti 1999, Scavuzzo 2025. Ma si vedano anche i lavori di Amaya 2011 che parla di correttezza del ragionamento nei termini della coerenza ottimale, Rodriguez 2019 con riferimento alle relazioni logiche e morali nella giustificazione giudiziale e Moreso 1996 con particolare riferimento alla rilevanza delle conseguenze logiche derivabili nella giustificazione interna.

Ora, una domanda centrale per comprendere l'*Approccio G* è considerare in che modo viene inteso il concetto di giustificazione<sup>24</sup>. In questo saggio mi concentrerò specialmente sulla giustificazione della premessa fattuale del sillogismo giudiziale.

La maggior parte dei teorici della prova, come si accennava precedentemente, hanno ritenuto che la premessa fattuale del ragionamento giudiziale possa essere considerata giustificata solamente nel caso in cui si arrivi a presentare una ricostruzione veritiera dei fatti<sup>25</sup>. Questa posizione viene criticata da Diego Dei Vecchi<sup>26</sup> secondo cui, la verità non sarebbe affatto una condizione necessaria della giustificazione sui fatti. L'idea è che l'unico criterio da considerare per determinare la giustificazione di tale premessa è il soddisfacimento della soglia di sufficienza probatoria, cioè degli standard probatori vigenti (si pensi, ad esempio, alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio in campo penale)<sup>27</sup>. Secondo Dei Vecchi, la tesi che ritiene la verità una condizione necessaria della giustificazione della premessa fattuale è implausibile per almeno due ragioni: la prima riguarda la natura della giustificazione, la seconda l'ambiguità che si cela nel concetto di solidità che spesso viene utilizzato come sinonimo di giustificazione. Vediamoli con ordine.

Secondo Dei Vecchi, il modo corretto di concepire la giustificazione è relazionale e, in particolare, come una relazione che lega due domini differenti: quello dell'enunciato (o ipotesi fattuale) e quello delle ragioni epistemiche o prove. Se questa, però, è la natura della giustificazione, la verità non può essere annoverata tra le ragioni o i criteri giustificativi utilizzati per valutare la premessa fattuale perché, se si accetta una postura realista, prova e verità non si identificano<sup>28</sup>. Quest'ultima, infatti, sarebbe piuttosto ciò che la prova mira a dimostrare, "l'ideale" verso il quale la giustificazione si dirige<sup>29</sup>. Per questo, anche mostrare la sua assenza non può servire come un criterio per dimostrare la mancanza di giustificazione<sup>30</sup>.

Quello che a mio parere è interessante chiedersi a questo proposito è se ciò imponga anche di accettare – come pare supporre Dei Vecchi – che la giustificazione epistemica possa spiegarsi solo nei termini della relazione tra ipotesi di ricostruzione del fatto e prove oppure, come mi pare, se essa possa intrattenere altre relazioni con concetti epistemicamente rilevanti e più primitivi. Penso, ad esempio, proprio al concetto di verità. In alternativa ci si potrebbe chiedere se non sia comunque possibile caratterizzare quella stessa relazione in modo meno riduzionista, ad esempio descrivendola come un legame concettuale tra enunciato, ragioni epistemiche e verità. Ciò chiarirebbe perché la giustificazione spiega (almeno parzialmente) l'ipotesi fattuale da un punto di vista concettuale, cioè il suo potere esplicativo.

Dei Vecchi sottolinea anche che la sufficienza probatoria è un criterio che viene comunemente assunto nell'epistemologia generale contemporanea senza tanti timori. Si tratta di un criterio di giustificazione totalmente indipendente dalla verità, e ciò tanto più vale in ambito processuale<sup>31</sup>.

<sup>24</sup> Come dicevo, mi rifaccio al concetto di giustificazione difeso dall'epistemologia giuridica e non prendo posizione sui dibattiti aperti, su questo punto, in epistemologia generale. Tuttavia, per una panoramica sulle concezioni internaliste ed esternaliste della giustificazione si veda: Pappas 2014.

<sup>25</sup> Ferrer, pur sostenendo la nota tesi della connessione teleologica tra prova e verità, ha evidenziato come ci siano casi in cui abbiamo provato una ricostruzione dei fatti ma, ciononostante, si rivela poi falsa. Ha offerto argomenti a sostegno della tesi secondo cui la verità è condizione necessaria della giustificazione in fatto Comanducci 1992a.

<sup>26</sup> Dei Vecchi 2023a 2023b.

<sup>27</sup> Dei Vecchi 2023a: 121: la tesi della prova come condizione di giustificazione.

<sup>28</sup> In letteratura si assume comunemente che la nozione di verità realista sia, almeno parzialmente, antiepistemica: la verità sarebbe indipendente dagli stati cognitivi o volitivi del soggetto conoscente.

<sup>29</sup> È un tratto comune a molti studiosi afferenti alla SRP, quello di attribuire alla verità il ruolo di ideale regolativo. Questa caratterizzazione, però, raramente viene connotata in modo più specifico o approfondita, riducendosi a una mera intuizione.

<sup>30</sup> Dei Vecchi 2023a: 122. La consapevolezza rispetto al fatto che "prova" non implichi "verità" è una tesi difesa, tra gli altri, da Ferrer 2002: 71-72 e 2007: 14, 16, 35 che parla di relazione teleologica tra prova e verità. Ma si vedano anche Gascón 2010 e Tuzet 2013.

<sup>31</sup> "Si un enunciado fáctico está probado, entonces está justificado sin perjuicio de que pueda ser falso": Dei Vecchi 2023a: 123.

Questo autore sottolinea, inoltre, che ritenere la verità condizione necessaria della giustificazione esterna in fatto deriva anche da un uso ambiguo del concetto di solidità della premessa. Appoggiandosi a Jorge Rodríguez, Dei Vecchi evidenzia che ci sono almeno due sensi in cui parliamo di solidità della premessa fattuale: un senso forte e uno debole. La premessa è solida in senso forte quando affermiamo che è vera; lo è in senso debole, invece, quando affermiamo che vi sono ragioni epistemiche a suo sostegno<sup>32</sup>. L'autore afferma che difendere il primo senso di solidità costituisce una *petitio principii* nel senso che si sta di fatto assumendo qualcosa – il criterio della giustificazione esterna (cioè la verità come condizione necessaria) – che andrebbe invece dimostrato.

Infine, se intendo bene l'argomento qui proposto da Dei Vecchi, egli evidenzia che richiedere la verità della premessa fattuale, cioè la sua solidità in un senso forte, ci fa trattare in modo assolutistico (cioè “tutto o niente”) un concetto come quello di solidità al quale invece viene tradizionalmente riconosciuto un carattere graduale. Ciò perché, solitamente, la solidità è considerata relativa alla presenza di ragioni che rendano accettabile la premessa, nonostante essa rimanga sempre compatibile con la falsità. Nel complesso, questa posizione mi sembra utile e accettabile, motivo per il quale la assumerò nel prosieguo di questo lavoro.

### 3. Approccio IE

In questo paragrafo cercherò di delineare quello che chiamo “*Approccio IE*”. Con questo nome intendo designare un diverso approccio alla correttezza delle decisioni giudiziali. Ritengo, infatti, che gli studiosi della prova che hanno utilizzato questo approccio difendano, di fatto, un'istanza (o pretesa) di correttezza delle decisioni.

Tali studi riguardano le c.d. ingiustizie epistemiche in ambito processuale e sono ispirati all'opera seminale di Amanda Fricker, *Epistemic Injustice*, che ha portato una piccola rivoluzione all'interno del dibattito filosofico e probatorio<sup>33</sup>.

La novità delle tesi difese in questi lavori consiste, a mio modo di vedere, nell'aver messo in luce che ci sono azioni – o, in senso ampio, situazioni – capaci di ledere l'*agency* epistemica degli individui, cioè la loro capacità di essere fonti o fruitori di conoscenza in un dato contesto sociale<sup>34</sup>. Tale lesione comporta un'ingiustizia in quanto consiste in una lesione di una parte dell'identità dell'individuo<sup>35</sup>.

Mi sembra ora opportuno delimitare il campo d'analisi chiarendo in che modo può manifestarsi un'ingiustizia epistemica nel processo. Presenterò, in particolare, i due tipi di ingiustizia epistemica introdotti da Fricker anche se, ad oggi, la letteratura di riferimento ha costruito delle ricche tipologie che imporrebbero l'utilizzo della più neutra dicitura “torti epistemic”. Data la ricchezza crescente di questo dibattito e la quantità di distinzioni tra tipi di torti epistemic ad oggi discussi, un aspetto sul quale sarebbe interessante ragionare – mi pare – è quello dei tratti minimi che accomunerebbero tutti quei fenomeni che possiamo riconoscere come facenti parte di questa categoria.

Dunque, in cosa consiste una ingiustizia epistemica? La letteratura sembra individuare tre condizioni individualmente necessarie e congiuntamente sufficienti affinché una ingiustizia di questo tipo si verifichi. La prima è la presenza di una lesione della capacità (o *agency*) epistemica di un

<sup>32</sup> Dei Vecchi 2023a:122 che cita Rodríguez, 2021: 711.

<sup>33</sup> Il dibattito originario è nato nell'ambito delle epistemologie critiche, esso si è poi diffuso nell'epistemologia analitica e, infine, nell'epistemologia giuridica.

<sup>34</sup> La caratterizzazione delle ingiustizie epistemiche mette in luce come la dimensione interpersonale e contestuale della formazione, trasmissione e utilizzo della conoscenza, siano aspetti di cruciale importanza.

<sup>35</sup> Il fatto che l'*agency* epistemica, cioè la capacità di essere fonte di conoscenza o usufruttore di conoscenza, sia una parte costitutiva e inviolabile dell'identità di un individuo è qualcosa che gli studi sulle ingiustizie epistemiche tendono ad assumere più che a giustificare e ciò mi pare insoddisfacente.

individuo<sup>36</sup>, la seconda è una lesione dell'identità soggettiva dell'individuo e la terza è la presenza di motivi o giudizi di tipo arbitrario o idiosincratico, comunque valorativamente connotati (giudizi di valore, pregiudizi d'identità, *bias* culturali, preferenze soggettive) che intrattengono una relazione di causa effetto col torto epistemico arrecato. Per brevità, le chiamerò pseudoragioni. Così che:

IE: Un'ingiustizia epistemica è una lesione dell'identità individuale *causata* da pseudoragioni che colpisce, in particolare, la capacità (o *agency*) epistemica di un individuo.

Quando le pseudoragioni si riferiscono direttamente ad un individuo in quanto fonte di conoscenza, si genererà un caso di ingiustizia testimoniale dal momento che quell'individuo riceve una minore, nulla o maggiore credibilità rispetto a quanto avrebbe dovuto. Se, invece, esse agiscono indirettamente e a livello sistemico nei confronti di una pluralità di individui parti della c.d. comunità dei conoscenti, si potranno generare ingiustizie ermeneutiche. Nello specifico, in questo caso, le pseudoragioni causano il mantenimento di sistemi o strutture epistemiche ristretti ad un solo (o a pochi) *stock* di conoscenze, cioè sistemi chiusi<sup>37</sup>. È dunque la ristrettezza o l'impermeabilità di tali sistemi a generare negli individui produttori, usufruttori o ricettori di conoscenza, lacune interpretative che impediscono loro di concettualizzare, comprendere o a dare significato ad avvenimenti o esperienze percepite da sé o da altri<sup>38</sup>. Così che:

IT: Si ha un'ingiustizia testimoniale quando si genera un *deficit* o un eccesso di credibilità nei suoi confronti di un individuo causati da pseudoragioni riferite direttamente ad un individuo<sup>39</sup>.

IER: Si ha un'ingiustizia ermeneutica quando, a livello sistematico, la presenza di pseudoragioni causa il mantenimento di sistemi epistemiche ristretti che generano lacune interpretative negli individui<sup>40</sup>.

L'elemento comune a entrambi gli scenari, tuttavia, è quello di una riduzione o eliminazione delle abilità o possibilità di un soggetto di essere fonte o usufruttore di conoscenza. Facciamo un paio di esempi.

IT<sub>es</sub>: *Ahmed* è un uomo proveniente da un paese arabo, accusato di maltrattamenti famigliari nei confronti della moglie. L'uomo si dice innocente e mostra delle prove. Il decisore, tuttavia, concede all'uomo una bassissima credibilità in base a un pregiudizio culturale comune secondo il quale gli appartenenti a quella cultura sono più propensi di altri in generale (o degli europei in particolare) nel commettere questo reato. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un'ingiustizia testimoniale, cioè alla concessione di una ridotta o nulla credibilità a causa di un pregiudizio d'identità o culturale<sup>41</sup>.

<sup>36</sup> Le nozioni di *agency* e potere epistemico non hanno ottenuto, del resto, la dovuta attenzione in questi anni: Catala 2025.

<sup>37</sup> Picinali 2024: 4, utilizza questa felice espressione ma con un riferimento più specifico, trattando di ingiustizia testimoniale.

<sup>38</sup> Fricker 2007: 151.

<sup>39</sup> Con "IT" intendo riferirmi a "Ingiustizia Testimoniale". Fricker 2007: 17 e ss. considera solamente l'eventualità di una ridotta credibilità, ma la letteratura più recente ha proseguito lo studio sul punto evidenziando come può esserci ingiustizia testimoniale anche quando si è data al soggetto più credibilità del dovuto: Davis 2016; Medina 2011. Inoltre, si è evidenziato come esse possano prendere la forma del "silenziamiento", Dotson 2011 e Leydon-Hardy 2021: 119 e ss; Fricker 2007: cap. 6 o avere una dimensione strutturale: Anderson 2012. Davis 2021, inoltre, evidenzia che le ingiustizie testimoniali possono nascere anche da *bias* relativi al contenuto del discorso e non, quindi, solamente in dipendenza di pregiudizi relativi all'identità della fonte dichiarativa.

<sup>40</sup> Con "IER" intendo riferirmi a "Ingiustizia ermeneutica".

<sup>41</sup> Con "IT<sub>es</sub>" intendo riferirmi ad un esempio di ingiustizia testimoniale, mentre con i successivi "IER<sub>es1</sub>" e "IER<sub>es2</sub>" indico due esempi di ingiustizia ermeneutica.

IER<sub>es1</sub>: R.H. è una richiedente asilo proveniente dalla Somalia. Al momento della presentazione della domanda non dichiara di essere sposata. Solo dopo aver ricevuto il sostegno di un difensore, dichiarerà di non aver reso noto questo elemento perché, avendo subito un matrimonio forzato, “non si sentiva sposata” (ECHR, *R.H. v. Sweden*, n. 4601/2014). Allo stesso modo, non aveva inizialmente dichiarato di aver subito lesioni fisiche da parte di famigliari. Tutte le Corti che hanno esaminato il caso hanno tradotto questo comportamento come una mancanza di sincerità o una condotta opportunistica. Ciò era comprensibile e perfino corretto seguendo i criteri dell'epistemologia occidentale. In realtà, il comportamento di R. H. può essere letto alla luce di una lacuna interpretativa che non le consentiva di significare ciò che aveva vissuto sia come un avvenimento configurabile nelle lesioni ingiuste, sia come rilevante per il buon esito del suo procedimento di protezione.

IER<sub>es2</sub>: X è una donna che ha lasciato il suo compagno, Y. Da quel momento ha iniziato a ricevere da parte dell'uomo una lunga serie di richieste e minacce. In particolare, viene continuamente contattata tramite messaggi *whatsapp*. Tali atti ripetuti provocano in lei un perdurante stato di ansia e paura per la propria incolumità alterando il normale corso delle sue giornate e costringendola a cambiare le sue abitudini di vita e preferenze. Prima dell'introduzione della L. 38 del 2009 che reprime le condotte di “*stalking*” (art. 612-*bis* c.p.), condotte simili venivano punite singolarmente (e con pene tendenzialmente minori) ma X avrebbe plausibilmente avuto difficoltà a rappresentare, comprendere e verbalizzare questo tipo di vissuto in maniera unitaria, semplicemente perché il sistema epistemico e giuridico di riferimento era privo del concetto di *stalking*<sup>42</sup>.

Nel dibattito probatorio attuale la questione relativa alle ingiustizie testimoniali è già molto percorsa<sup>43</sup>; per questo motivo, nel paragrafo che segue, mi concentrerò specialmente sulla qualificazione del tipo di nocumento che le ingiustizie ermeneutiche possono portare alle decisioni giudiziali. Due aspetti mi sembrano particolarmente interessanti a questo proposito.

Il primo è che questo tipo di torto è, forse, ancor più difficile da rilevare e da evitare rispetto alle ingiustizie testimoniali dato che, se da una parte riguarda la qualità generale del sistema epistemico condiviso dagli appartenenti a una comunità di conoscitori, dall'altra è una condizione che affligge con i suoi effetti tendenzialmente tutte le parti dello scambio comunicativo. Ciò rende, plausibilmente, la dimensione del problema estremamente estesa. Se, infatti, nel processo l'individuo portatore di conoscenza non riesce a significare o concettualizzare l'esperienza vissuta, anche il decisore, da parte sua, ha di fronte un compito interpretativo estremamente arduo sia nella ricostruzione dei fatti sia nell'interpretazione delle disposizioni giuridiche.

La seconda peculiarità riguarda il fatto che nessuno dei soggetti parte dello scambio comunicativo sembra avere una specifica o diretta responsabilità per il fenomeno lesivo occorso, diversamente da quanto avviene nel caso delle ingiustizie testimoniali. Ciò, se si pensa, è per lo meno strano, perché si sta predicando l'esistenza di una ingiustizia o un pregiudizio, senza che sia possibile individuare uno o più responsabili definiti: si assume, semplicemente, una responsabilità diffusa del sistema giuridico o della comunità dei conoscenti in generale. Non so se questo elemento possa essere considerato in senso stretto un elemento di debolezza per l'impianto teorico delle ingiustizie epistemiche, sicuramente, però, esso costituisce un aspetto che richiederebbe attenzione teorica.

Ci sono, tuttavia, alcune altre criticità che mi pare di poter rilevare nell'Approccio IE. Alcune sono di carattere generale, altre riguardano invece più specificamente le ingiustizie testimoniali e le ingiustizie ermeneutiche.

<sup>42</sup> Fricker 2007:148 e ss., presenta a questo proposito il caso delle molestie sessuali. Si può pensare che, in situazioni come quelle riportate in IER<sub>1</sub> e IER<sub>2</sub>, la lacuna interpretativa possa essere sofferta, simmetricamente anche dai decisori istituzionali. Nel caso deciso con sentenza del 28 gennaio 2019, n. 3989 dalla Corte di Cassazione, atti persecutori *ex art. 612 bis* c.p. sono stati considerati aggravati dell'uso del mezzo informatico.

<sup>43</sup> Il tema delle ingiustizie testimoniali, in ambito giusfilosofico, ha ricevuto l'attenzione, tra gli altri, di Picinali 2024, 2025, Lackey 2023.

Tra le prime ricorderei una generale carenza nella previsione di strumenti di prova e rilevazione di questi fenomeni, una lacuna che rende particolarmente difficile il contrasto a tali fenomeni. Quanto alle ingiustizie testimoniali, mi sembra di poter rilevare un problema di tenuta interna e uno relativo alla caratterizzazione della credibilità come criterio di correttezza. Quanto alle ingiustizie ermeneutiche, data la loro dimensione sistemica, rilevo soprattutto un modo di concepire i sistemi epistemici eccessivamente rigido e una difficoltà nel delinearne i confini e l'estensione dei sistemi epistemici considerati.

Quanto alle criticità di carattere generale vorrei evidenziare come, nonostante alcuni interessanti proposte<sup>44</sup>, i lavori sulle ingiustizie epistemiche hanno ancora, di fatto, poca influenza concreta sul comportamento dei decisori istituzionali e, il rischio che tali lavori rimangano astratte critiche di carattere politico senza alcuna reale influenza sulla pratica dei decisori è elevato. Il punto riguarda il chiedersi se questa letteratura possa essere rafforzata in qualche modo in quest'ottica funzionale.

Inoltre, sia nel caso delle ingiustizie testimoniali che in quello delle ingiustizie ermeneutiche, l'impianto teorico di questi lavori è, come accennavo, carente nel fornire strumenti di prova di questi fenomeni. Un elemento cruciale è, mi pare, studiare tali torti non in astratto ma con riferimento ad un preciso contesto procedimentale e ad un preciso oggetto di prova. Ciò potrebbe fornire strumenti di contrasto e rilevamento anche tramite *training* specifici.

Con riferimento all'ingiustizia testimoniale, invece, la letteratura di riferimento presenta alcune debolezze strutturali. Il primo è un problema che chiamo di tenuta interna, o incoerenza assiologica, di questi studi. Essi, infatti, assumono di fatto un concetto di credibilità che è caratterizzato in senso assoluto pur difendendo generalmente una metafisica antirealista e una epistemologia critica che imporrebbe il rifiuto di strutture concettuali "oggettive", cioè valide sempre e in ogni luogo.

In secondo luogo, tali studi assumono un concetto di credibilità che non ammette stati gradualità di riconoscimento, in sostanza, una nozione "tutto o niente" che non contempla stadi di affidabilità graduale, tipica degli stati epistemici.

Infine, questi studi, utilizzando la credibilità come unico criterio di correttezza delle condotte di escussione testimoniale, rischiano di restituire un'immagine falsata o per lo meno riduttiva della testimonianza. Mi pare di poter dire, allora, che la credibilità nonostante sia *nominalmente* assunta come concetto epistemico, di fatto viene trattata quasi esclusivamente come un concetto normativo.

Mi sembra, invece, meno problematica la costruzione della nozione di ingiustizia ermeneutica. Tuttavia, è rilevante notare che la diversità tra sistemi cognitivi viene spesso caratterizzata in un modo molto rigido. Viene cioè presupposta un'incommensurabilità di fondo tra *stock* di conoscenze e sistemi epistemici non sempre viene adeguatamente motivata o caratterizzata. Allo stesso modo, i confini tra sistemi epistemici, come accennavo, non sono quasi mai apertamente descritti o indagati ma semplicemente presupposti. Questo, dal mio punto di vista, è problematico non solo con riguardo alla prova delle lacune interpretative e della loro estensione ma anche per studiare strumenti adeguati al loro contrasto.

#### 4. Approccio C

Nonostante gli studi che riguardano i torti epistemici abbiano trovato ampio sviluppo e diffusione, non è stato fino ad oggi sufficientemente indagata la loro effettiva incidenza sulla qualità della decisione giudiziale. In questo paragrafo mostrerò come la presenza di una ingiustizia epistemica non colpisca sempre la giustificazione in fatto mentre, invece, incide sempre sulla *fairness* e, dunque, almeno parzialmente, sul livello di correttezza della decisione.

---

<sup>44</sup> Picinali 2024: 228 suggerisce di rafforzare gli obblighi argomentativi e pubblicitari delle decisioni giudiziali e che i decisori svolgano periodicamente dei test di autovalutazione per monitorare i *bias* che li affliggono. Picinali cita in particolare i lavori di David Lammy 2017: 6 e Sullivan 2017: 300.

Federico Picinali nel saggio *Evidential Reasoning, Testimonial Injustice and the Fairness of the Criminal Trial*, assume che, per definizione, le ingiustizie testimoniali comportino una lesione dell'*accuracy*<sup>45</sup> anche se, allo stesso tempo, non ogni valutazione probatoria *unfair* è mediata dall'inaccuratezza della valutazione. Dato il focus del suo lavoro – dimostrare che violazioni della *fairness* processuale possono colpire la qualità epistemica della decisione<sup>46</sup> – l'autore non disambigua il concetto di *accuracy*: esso però è chiaramente identificabile con la corretta valutazione del materiale probatorio disponibile<sup>47</sup>. Tuttavia, la caratterizzazione del concetto di *accuracy* nel dibattito epistemologico e giusfilosofico è controversa. Lo stesso Enoch lo utilizza come un sinonimo, sostanzialmente, di “verità”<sup>48</sup> mentre da altri viene inteso come sinonimo di correttezza epistemica, approssimazione alla verità, credenza razionale o conoscenza<sup>49</sup>.

Picinali non affronta specificatamente il tema di come le lesioni della *fairness* processuale affliggano la giustificazione delle decisioni, motivo per il quale proverò a sviluppare qualche riflessione su questo tema. Per fare ciò, utilizzerò quello che chiamo Approccio C, un modo di concepire la correttezza delle decisioni giudiziali che tenta di fornire un quadro più completo delle relazioni tra giustificazione, correttezza e *fairness*, e che può essere utile a ricomporre la frattura apparente tra Approccio G e Approccio IE.

Credo che Wróblewski abbia fornito delle intuizioni non trascurabili sul tema della correttezza e che dovremmo tenerne conto. Egli evidenziava come, quando parliamo di correttezza, generalmente, abbiamo in mente sia qualcosa di attinente al rispetto di certe “regole del gioco” (cioè una nozione procedimentale), ma anche qualcosa di valutativamente connotato, qualcosa che viene considerato un elemento tendenzialmente positivo, meritevole di approvazione.

L'autore se ne è occupato nel capitolo X di *The Judicial Application of the Law*, attraverso un doppio livello di analisi: da una parte, Wróblewski mette in luce come il concetto di correttezza sia parzialmente legato all'idea del rispetto delle disposizioni in vigore – la “*jurisdictional correctness of decisions*”<sup>50</sup> – e, dall'altra, sottolinea come il concetto di correttezza sia legato anche all'assiologia del processo, cioè al rispetto dei valori presupposti all'ideologia processuale di riferimento, la “*ideological correctness of decisions*”<sup>51</sup>. Dunque, un aspetto procedurale e uno valoriale. È interessante notare, tuttavia, che l'aspetto valoriale nel lavoro di Wróblewski è ristretto alla specifica ideologia processuale e non anche agli aspetti che riguardano l'*asset* di valori riconoscibili agli *stakeholders* processuali<sup>52</sup>. Ciò rende il suo sistema, di fatto, un sistema “valorativamente” chiuso.

<sup>45</sup> Picinali 2024: 26: “se una ingiustizia testimoniale avviene, il livello di credibilità assegnata al testimone è, per definizione, inaccurata, cioè è inferiore a quanto garantito dalle prove”. Traduzione mia.

<sup>46</sup> Picinali 2024: 3-4, 25 e ss. La preoccupazione dell'autore è mostrare come, nonostante la diffusa idea secondo la quale le valutazioni di rilevanza e valore probatorio devono essere considerate solo da un punto di vista meramente fattuale o epistemico, la dimensione morale è rilevante in questa valutazione. Criticando anche l'idea secondo cui si crea *unfairness* nel processo solo quando c'è una valutazione errata sui fatti o sui dati epistemici (una mancanza di *accuracy*, secondo il vocabolario di Picinali). La tesi dell'autore è che la valutazione probatoria è suscettibile di essere valutata sia sul piano epistemico (*accuracy*) che morale (*fairness*). Egli infine afferma che in presenza di una ingiustizia testimoniale la valutazione probatoria è *unfair* cioè non consente alla parte di partecipare al procedimento e, soprattutto, al *fact-finding*.

<sup>47</sup> Picinali 2024: 26 ritiene che una decisione si ritiene generalmente accurata quando è garantita dal materiale epistemico disponibile al decisore.

<sup>48</sup> Enoch, Fisher, Spectre 2021.

<sup>49</sup> Pettigrew 2022 sul c.d. *accuracy-first approach* che definisce il termine in termini di gradi di credenza razionale. Altri assegnano a questo termine un ruolo centrale nel caratterizzare il contenuto dell'esperienza percettiva: Chalmers 2006, Siegel 2010 e altri come Carter e Goldstein 2023 definiscono l'*accuracy* in termini di conoscenza.

<sup>50</sup> Wróblewski 1992: 250.

<sup>51</sup> *Ibidem*. Con riferimento alle due accezioni di “correttezza” appena menzionate, Wróblewski evidenzia come esse sembrino veicolare l'idea che ci sia la possibilità di raggiungere un'unica decisione giusta.

<sup>52</sup> Con *stakeholder* intendo riferirmi a tutti i portatori di interesse del procedimento, senza distinguere tra parti e altri soggetti interessati. Questa felice dicitura è utilizzata da Owusu-Bempah 2024 e ripresa da Picinali 2025.

Wróblewski, però, rileva come il concetto di correttezza venga comunemente indicato dalla scienza giuridica attraverso una pluralità di attributi, generalmente considerati come indicatori di qualità decisionale, piuttosto che attraverso una vera e propria concezione della correttezza<sup>53</sup>:

“a ‘correct decision’ is treated as a synonym for ‘proper decision’ or ‘satisfactory decision’. Generally speaking, a correct decision is a decision consistent with law, properly justified and purposeful. The correctness of judicial decisions as a whole consists in their satisfactoriness, uniformity and stability”<sup>54</sup>.

Ciononostante, la ricostruzione di Wróblewski appare riduttiva. Possiamo infatti pensare alla correttezza delle decisioni giudiziali (o, se si vuole, del ragionamento giudiziale) come a una qualità che consiste nel soddisfacimento graduale di tre elementi: la giustificazione, l’accuratezza (intesa come diligenza nel rispetto delle regole “del gioco”) e la *fairness*.

Quanto al primo aspetto, la giustificazione, intendo rifarmi interamente al modello di Wróblewski ma, ai fini di questo lavoro, considererò solamente la giustificazione esterna in fatto. Così che:

DG<sub>f</sub>: La premessa fattuale è giustificata se è stata considerata raggiunta la soglia di sufficienza probatoria, (soddisfazione dello standard di prova)<sup>55</sup>.

Quanto all’ultimo aspetto, la *fairness*, faccio mia la nozione difesa da Picinali, ricostruita in senso critico partendo dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo<sup>56</sup>. Si tratta della possibilità per tutti gli *stakeholder* processuali di partecipare attivamente (e ad armi pari) al procedimento e di contribuire dunque anche all’accertamento fattuale. Chiamo questa possibilità, *fairness* epistemica. Tuttavia, ritengo si possa elaborare anche un altro concetto di *fairness*, di tipo *strutturale* che si riferisce alla predisposizione del procedimento stesso (e dei suoi strumenti) di garantire, almeno teoricamente, la possibilità di pari partecipazione<sup>57</sup>.

DF:

DF<sub>e</sub>: La decisione è *fair* quando non siano occorsi *vulnera* alle capacità di partecipazione degli *stakeholder* al processo e, in particolare, all’impresa conoscitiva nel quale esso è incentrato<sup>58</sup>.

e

DF<sub>s</sub>: La decisione è *fair* quando la conformazione stessa del procedimento rende possibile tale partecipazione<sup>59</sup>.

Così concepite, la *fairness epistemica* e *strutturale* sono due condizioni mutuamente necessarie anche se non individualmente sufficienti della *fairness* processuale. Una decisione per essere *fair* deve allora essere emanata in un contesto che abbia una soglia accettabile di soddisfazione di entrambi gli elementi.

Con “accuratezza”, infine, intendo riferirmi al rispetto delle regole procedurali o, più in generale, al rispetto delle c.d. *best practices* da parte del decisore; in questo modo mi distanzio dal lessico utilizzato nella letteratura precedentemente citata in tema di *accuracy*. Questo elemento corrisponde, grosso modo, alla *jurisdictional correctness* di Wróblewski.

<sup>53</sup> Wróblewski 1992: 250: “in legal science there is no precise concept of the correctness of decision”.

<sup>54</sup> *Ibidem*. Non traduco il passo per mostrare al lettore il lessico utilizzato dal traduttore inglese di Wróblewski.

<sup>55</sup> Con “DG<sub>f</sub>” intendo riferirmi a “decisione giustificata in fatto”.

<sup>56</sup> Picinali 2024, pp. 3 e ss.

<sup>57</sup> È interessante notare come nelle disposizioni europee in materia di asilo, la medesima caratterizzazione (la capacità di partecipare attivamente al procedimento) viene associata alla mancanza di vulnerabilità: si veda la vecchia Direttiva sulle procedure di asilo 2013/32/UE (ora sostituita dal Regolamento 2024/1348) ma anche ECHR, *M.S.S. v Belgium and Greece*, n. 30696/09, decisa il 21 Gennaio 2011 e cfr. UNHCR 2019 e 2013.

<sup>58</sup> Con “DF<sub>e</sub>” intendo riferirmi a “decisione *fair* in senso epistemico”.

<sup>59</sup> Con “DF<sub>s</sub>” intendo riferirmi a “decisione *fair* in senso strutturale”.

D<sub>A</sub>: La decisione è accurata quando sarà presa rispettando le regole preposte alla sua emanazione<sup>60</sup>.

La concezione della correttezza delle decisioni giudiziali che è delineata nell'analisi appena proposta include dunque una pluralità di condizioni diverse tra loro, le quali ammettono un soddisfacimento soltanto graduale.

#### 4.1. Ingiustizie, giustificazioni e correttezza delle decisioni

Tutto ciò considerato, possiamo finalmente occuparci della relazione tra ingiustizie epistemiche e correttezza delle decisioni. In particolare, tratterò gli effetti che ingiustizie ermeneutiche e ingiustizie testimoniali hanno in termini di *fairness* e giustificazione in fatto<sup>61</sup>. Partiamo dal considerare la *fairness* prima con riferimento alle ingiustizie testimoniali, e poi alle ingiustizie ermeneutiche.

Quanto alle ingiustizie testimoniali, cioè al fenomeno per il quale, a causa di pseudoragioni, viene concessa ridotta, nulla o eccessiva credibilità ad un individuo, esse costituiscono certamente una violazione della *fairness* processuale perché impediscono al soggetto leso di essere parte attiva del procedimento e, in particolare, dell'accertamento dei fatti<sup>62</sup>.

In questo senso, come riportato precedentemente in IT<sub>es</sub>, il soggetto viene leso come fonte di conoscenza. Evito, tuttavia, di soffermarmi su questi casi perché essi sono già stati ampiamente discussi da Federico Picinali. Vorrei, invece, dire qualcosa in più riguardo alle ingiustizie ermeneutiche.

Come ho precedentemente ricordato, esse colpiscono gli individui in modo generalizzato a causa della presenza di strutture e sistemi epistemiche ristretti o chiusi (si pensi, ad esempio, al caso di una decisione processuale su un cittadino straniero, svolta tramite massime di esperienza strettamente occidentali). Situazione che può generare delle lacune interpretative negli individui coinvolti i quali non riescono a significare o a verbalizzare esperienze o avvenimenti a soggetti che non appartengono a quel dato sistema epistemico.

Questo torto colpisce certamente la *fairness* processuale con una forza che può essere anche maggiore rispetto a quella operata dalle ingiustizie testimoniali. Ciò perché, potenzialmente, può coinvolgere contemporaneamente ognuno degli *stakeholder* presenti nel procedimento.

Es<sub>1</sub>: Nel caso *R.H. v. Sweden*, tutti i decisori hanno applicato strutture epistemiche tipiche del contesto culturale occidentale e non erano in possesso degli strumenti interpretativi per comprendere in senso pieno l'esperienza del vissuto di R.H e le ragioni di un utilizzo ristretto del principio di non contraddizione da parte della donna (ECHR, *R.H. v. Sweden*, n. 4601/2014).

Es<sub>2</sub>: Alberto (nome di fantasia) insieme ad altri dipendenti di una società salernitana, è stato "reiteratamente minacciato [di essere 'cementato'] in un pilastro" Il datore di lavoro "li ha invitati a confrontarsi fisicamente con lui, li ha sottoposti a pubblici rimproveri inutilmente mortificanti e ad una serie di provvedimenti disciplinari culminati anche in un licenziamento al fine di creare terrore tra i dipendenti iscritti ad una associazione sindacale. Si tratta di comportamenti, secondo quanto accertato dai giudici del merito, voluti e reiteratamente attuati" (Cass. pen. Sez V, sent. n. 12827 del 5 aprile 2022). Queste condotte variamente riferibili alla figura civilistica del *mobbing* sono state ritenute nella sentenza citata, a tutti gli effetti, rientranti nella fattispecie dello *stalking* previsto

<sup>60</sup> Con "D<sub>A</sub>" intendo riferirmi a "decisione accurata".

<sup>61</sup> Scelgo di non trattare i possibili effetti sull'*accuracy* perché lo ritengo un aspetto meno rilevante ai fini degli obiettivi scientifici che mi propongo di raggiungere con questo testo.

<sup>62</sup> Su come le ingiustizie testimoniali incidono sulla *fairness* processuale e sulla qualità delle valutazioni probatorie si vedano Picinali 2024 e 2025.

dall'art. 612 c.p. Tuttavia, prima di questa pronuncia che, in qualche modo, ha allargato le categorie interpretative previste dal giurisprudenza sul punto<sup>63</sup>, Alberto avrebbe potuto legittimamente avere difficoltà a comprendere la gravità e la qualità degli atti antiggiuridici che stava subendo insieme ai suoi colleghi. In questo caso, avrebbe potuto avere difficoltà ad esprimere compiutamente le caratteristiche degli eventi subiti o il loro valore antiggiuridico precludendosi la possibilità di partecipare attivamente al processo e al *factfinding*.

Per quanto, invece, riguarda i rapporti tra ingiustizie epistemiche e giustificazione, le considerazioni da fare sono parzialmente diverse. Innanzitutto, si dovrebbero distinguere chiaramente gli effetti di entrambi i torti epistemici sull'esito della decisione giudiziale<sup>64</sup> dai loro effetti sulla giustificazione giudiziale in fatto. Mi occuperò qui principalmente della seconda questione.

Ho già chiarito che sia le ingiustizie testimoniali che le ingiustizie ermeneutiche possono ridurre la qualità epistemica del processo tramite una riduzione delle informazioni disponibili o l'introduzione di informazioni fuorvianti (non si crede a quanto una fonte dichiarativa afferma oppure quella stessa fonte non riesce a concettualizzare parte o tutti gli eventi vissuti). Così esse possono incidere su una decisione di assoluzione per insufficienza di prove o di archiviazione oppure di colpevolezza perché il soggetto non è stato in grado di difendersi adeguatamente con riguardo alla ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la circostanza che ciò accada costituisce una variabile contestuale che dipende dalle caratteristiche del caso e dalla qualifica processuale che caratterizza il soggetto colpito dall'ingiustizia epistemica (imputato, persona offesa, Pubblico Ministero, Esperto e così via).

Tale aspetto deve ciononostante essere distinto da quello che riguarda, più specificatamente, la giustificazione della decisione e la verità o falsità della ricostruzione fattuale in caso di presenza di ingiustizie epistemiche.

Il fatto che una ingiustizia epistemica (indifferentemente nella forma di IT o IER) porti a una ricostruzione dei fatti di causa falsa non incide necessariamente sulla tenuta della giustificazione in fatto della decisione<sup>65</sup>. In effetti, la tenuta della giustificazione esterna in fatto, se accettiamo quanto prima detto, si ha semplicemente con il raggiungimento della soglia di sufficienza probatoria imposta dallo standard probatorio di riferimento. Può allora avvenire – e, di fatto, spesso accade – che la giustificazione della premessa fattuale sia sostenuta da ragioni ed evidenze sufficienti e perfino buone ma che, ciononostante, la ricostruzione dei fatti sia falsa e la decisione sia stata *unfair* a causa della presenza di una o più ingiustizie epistemiche.

Per comprendere meglio questo concetto possiamo considerare un'altra volta il caso *R.H v. Sweden*, sebbene non sia un caso penale. Questa vicenda è, infatti, particolarmente utile a capire le relazioni tra giustificazione sui fatti e *fairness*.

In questo caso, tutti i decisori intervenuti nelle diverse fasi della vicenda avevano applicato in modo meticoloso le norme vigenti in materia probatoria e il risultato di questo *iter* decisionale è stato una sentenza che offre buone ragioni a sostegno dell'assenza di un diritto alla protezione della richiedente. Tuttavia, gli argomenti razionali forniti afferivano solamente ad un sistema epistemico occidentale contribuendo a costruire una giustificazione ben articolata che supportava tuttavia, una ricostruzione dei fatti molto probabilmente falsa<sup>66</sup>.

<sup>63</sup> La Corte, tuttavia, cita una precedente decisione concorde che recita: “integra il delitto di atti persecutori la condotta di *mobbing* del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell'ambiente di lavoro - che ben possono essere rappresentati dall'abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi - tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612-*bis* c.p.” Cass. pen., Sez. V, n. 31273 del 14 settembre 2020.

<sup>64</sup> Ad esempio: archiviazione al termine delle indagini preliminari, assoluzione per insufficienza di prove, assoluzione per la prova positiva dell'innocenza, condanna.

<sup>65</sup> Per un'analisi dettagliata sui molti sensi in cui la falsità della ricostruzione fattuale non affligge la tenuta giustificativa della premessa fattuale si vedano Dei Vecchi 2023a e 2023b. Lascio una parziale critica alla posizione di Dei Vecchi su questo punto ad un prossimo lavoro.

<sup>66</sup> Per una disamina più completa del caso rimando a Marchese 2024.

In questi casi, la decisione può considerarsi comunque giustificata almeno in due sensi: in primo luogo perché nonostante le prove siano orientate alla verità, non la implicano necessariamente<sup>67</sup>. In secondo luogo, perché accettare il giogo della sufficienza probatoria sembra porre carichi più accettabili (o onesti) rispetto alle reali possibilità del sistema processuale<sup>68</sup>. Come dire, aspiriamo – al meglio delle nostre possibilità – a trovare la verità, ma non possiamo realisticamente pretendere di raggiungerla ogni volta.

La serie di intuizioni secondo cui, soprattutto in ambito penale, aspiriamo a capire come realmente sono andati i fatti, senza accontentarci di risposte semplicemente plausibili o coerenti possono comunque essere prese sul serio, secondo Dei Vecchi, tramite la previsione di un *design* processuale effettivamente orientato alla ricerca della verità<sup>69</sup>.

## 5. Conclusioni

A conclusione di questo saggio, sembra opportuno riprendere sinteticamente le fila di quanto finora detto.

Ho affermato che tra i teorici della prova si sono diffusi due approcci che, indirettamente, promuovono la correttezza delle decisioni, l'Approccio G e l'Approccio IE.

Ho sostenuto che si può pensare di costruire un approccio alla correttezza delle decisioni che tenga insieme criteri di valutazione strettamente razionali e criteri valutativamente connotati, quello che ho sinteticamente chiamato Approccio C.

Ho infine evidenziato come le ingiustizie epistemiche, sia nella forma delle ingiustizie testimoniali che nella forma delle ingiustizie ermeneutiche, colpendo la *fairness* processuale, riducono i livelli di correttezza della decisione. Ciononostante, quanto appena osservato non è sufficiente per concludere che ciò comporta sempre un pregiudizio alla giustificazione sui fatti.

## Bibliografia

Aarnio A. 1987, “La teoria dell’argomentazione e oltre. Alcune osservazioni sulla razionalità della giustificazione”, in Comanducci P., Guastini R. 1987, *L’analisi del ragionamento giuridico. Materiali ad uso degli studenti*, Torino: Giappichelli.

Accatino D. 2019, “Teoría de la prueba: ¿somos todos “racionalistas” ahora?”, *Revus*, 39: 1-8.

Amaya A. 2011, “Legal Justification by Optimal Coherence”, *Ratio Juris*, 3: 304-329.

Anderson E. 2012, “Epistemic Justice as a Virtue of Social Institutions”, *Social Epistemology A Journal of Knowledge, Culture and Policy*, 26 (2): 163-173.

Canale D., Tuzet G. 2019, *La giustificazione della decisione giudiziale*, Torino: Giappichelli.

Canale D. 2022, *Per una filosofia inferenzialista del diritto*, Torino: Giappichelli.

Carbonell Bellolio F. 2017, “Elementos para un modelo de decisión judicial correcta”, *Revista de estudios de la justicia*, 27: 1-35.

Carter S., Goldstein S. 2023, “Getting Accurate about Knowledge”, *Mind*, 132 (525): 158–191.

Catala A. 2025, *The dynamics of epistemic injustice*, Oxford: Oxford University Press.

Chalmers David J. 2006: “Perception and the Fall from Eden”, in Gendler T. S., Hawthorne J. (cur.) 2006, *Perceptual Experience*, Oxford: Oxford University Press: 49–125.

Chiassoni P. 2024, *Introducción a la argumentación Judicial*, Madrid-Lima: Palestra.

Chiassoni P. 2007, *Tecnica dell’interpretazione giuridica*, Bologna: Il Mulino.

<sup>67</sup> Questo, ovviamente, se si accetta una concezione realista della verità come, ad esempio il corrispondentismo.

<sup>68</sup> Dei Vecchi 2023a: 136 si riferisce alla pretesa di verità come una esigenza “*exagerada (acaso irrealizable)*”.

<sup>69</sup> L’autore non approfondisce il punto sebbene ciò sarebbe stato utile al sostegno della sua tesi secondo cui la verità rimane comunque un concetto importante per il processo.

- Chiassoni P. 1999, *La giurisprudenza civile. Metodi d'interpretazione e tecniche argomentative*, Milano: Giuffrè.
- Coloma Correa R. Rimoldi F. 2023, “¿Es útil el concepto de injusticia epistémica para los procedimientos penales?”, *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 9 (1): 261-305.
- Comanducci P., Guastini R. 1987, *L'analisi del ragionamento giuridico*, Torino: Giappichelli.
- Comanducci P. 1992a, “La motivazione in fatto”, in Ubertis G. (cur.) 1992, *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Milano: Giuffrè.
- Comanducci P. 1992b, *Assaggi di metaetica*, Torino: Giappichelli.
- Comanducci P. 1998, *Assaggi di metaetica due*, Torino: Giappichelli.
- Davis E. 2016, “Typecasts, Tokens, and Spokespersons: A Case for Credibility Excess as Testimonial Injustice”, *Hypatia*, 31 (3): 485–501.
- Davis E. 2021, *A Tale of Two Injustices: Epistemic Injustice in Philosophy*, in Lackey J. (ed.) 2021.
- Dei Vecchi D. 2023a, “Sentencia judicial, prueba y error”, *Isonomia*, 58: 107-148.
- Dei Vecchi D. 2023b, “Judicial rulings with false factual premises”, *Revus*, 49: 1-20.
- Diciotti E. 1999, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Torino: Giappichelli.
- Dotson K. 2011, “Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing”, *Hypatia* 26 (2): 236–257.
- Enoch, D., Fisher, T., Spectre, L. 2021, “Does Legal Epistemology Rest on a Mistake? On Fetishism, Two-Tier System Design, and Conscientious Fact-Finding”, *Philosophical Issues*, 31: 85-103.
- Farano A. 2023, “Discussing epistemic injustice: expertise at trial and feminist science”, *Milan Law Review*, 4 (2): 137-150.
- Ferrer Beltrán J. 2002, *Prueba y Verdad en el Derecho*, Madrid-Barcelona: Marcial Pons.
- Ferrer J. 2003, “Diritto alla prova e razionalità delle decisioni giudiziali”, *Ragion pratica*, 20: 149-65.
- Ferrer Beltrán J. 2006, “Legal proof and fact finders’ beliefs”, *Legal Theory*, 12 (4): 293-314.
- Ferrer Beltrán J. 2007, *La valutazione razionale della prova*, Milano, Giuffrè.
- Ferrer Beltrán J. 2021, *Prueba sin convicción. Estándares de prueba y debido proceso*, Madrid-Barcelona: Marcial Pons.
- Fricke M., 2007, *Epistemic Injustice*, Oxford: Oxford University Press.
- Guastini R. 2007, “Presentazione”, in Ferrer Beltrán J. 2007.
- Guastini R. 2011, *Interpretare e argomentare*, Milano: Giuffrè.
- Herdy R., Castelliano C., 2023, “¿Existen injusticias hermenéuticas en el derecho? Una lectura realista de la ininteligibilidad judicial de experiencias marginadas”, *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 9 (1): 101-126.
- Herdy R. 2024, “Testimonial injustice in Evidential Reasoning: a Reply to Federico Picinali”, *Quaestio Facti*, 7: 153-172.
- Lackey J. (ed.) 2020, “False Confessions and Testimonial Injustice”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, 110, 43-60.
- Lackey J. (ed.) 2021, *Applied Epistemology*, Oxford: Oxford University Press.
- Lackey J. (ed.) 2023, *Criminal Testimonial Injustice*, Oxford: Oxford University Press.
- Lammy, D.M.P., 2017, *The Lammy Review: Final Report. An Independent Review Into the Treatment of, and Outcomes for, Black, Asian and Minority Ethnic Individuals in the Criminal Justice System*, presso:  
[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/643001/lammy-review-final-report.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643001/lammy-review-final-report.pdf).
- Leydon-Hardy 2021, “Predatory Grooming and Epistemic Infringement”, in Lackey J. (ed.) 2021.
- MacCormick N. 1978, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford: Clarendon Press.
- Marchese E. 2024, *Nient'altro che la verità? Funzioni giuridiche del discorso aletico*, Milano: BUP.

- Medina J. 2011, “The Relevance of Credibility Excess in a Proportional View of Epistemic Injustice: Differential Epistemic Authority and the Social Imaginary”, *Social Epistemology*, 25 (1): 15-35.
- Moreso J.J. 1996, “On Relevance and Justification of Legal Decisions”, *Erkenntnis*, 44 (1): 73-100.
- Owusu-Bempah A. 2024, “Understanding and preventing Testimonial Injustice in Criminal Proceedings: A Comment on Federico Picinali «Evidential Reasoning. Testimonial Injustice and the Fairness of the Criminal Trial»”, *Quaestio Facti*, 7: 139-152.
- Páez A., Matida J. 2023, “La injusticia epistémica en el proceso penal”, *Milan Law Review*, 4 (2): 114-136.
- Pappas G. 2014, “Internalist vs. Externalist Conceptions of Epistemic Justification”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, presso: <https://plato.stanford.edu/entries/justep-intext/>
- Peczenic A. 1983, *The Basis of Legal Justification*, Lund: Infotryck.
- Perelman C. 1979, *Logica giuridica. Nuova retorica*, in Crifò G. 1979, Milano: Giuffrè.
- Pettigrew R. 2022, “Accuracy-First Epistemology Without Additivity”, *Philosophy of Science*, 89: 128–151
- Picinali F. 2024, “Evidential Reasoning, Testimonial Injustice and the fairness of the Criminal Trial”, *Questio Facti. Revista Internacional sobre Razonamiento Probatorio*, 6: 1-35.
- Picinali F. 2025, “Epistemic Injustice in the Criminal Trial: Engaging with Gonzales Rose, Herdy, Jalloh and Owusu-Bempah”, *Questio Facti. Revista Internacional sobre Razonamiento Probatorio*, 8: 1-12.
- Redondo M.C. 1999, “La justificación de decisiones judiciales”, *Isegoria*, 21: 149-163.
- Rodriguez J. L. 2019, “Dos observaciones sobre la justificación Jurídica”, *Analisi e diritto*: 69-87.
- Rodriguez J. L. 2021, *Teoría analítica del derecho*, Madrid: Marcial Pons.
- Scavuzzo N. 2025, “Interpreting Interpretative Errors”, *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu*, 62 (1): 37-52.
- Siegel S. 2010, *The Contents of Visual Experience*, New York: Oxford University Press.
- Sierra Sorockinas D., “La flexibilización probatoria en el proceso penal una forma de injusticia epistémica”, *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 9 (2): 949-978.
- Sullivan M. 2017, “Epistemic Justice and the Law”, in Kidd I. J., Medina J., Pohlhaus Jr G. (cur.), *The Routledge Handbook of Epistemic Injustice*, London: Routledge.
- Tarello G. 1980, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè: Milano.
- Taruffo M. 1992, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano: Giuffrè.
- Taruffo M. 2002, *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna: il Mulino.
- Tuzet G. 2013, *Filosofia della prova giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Wróblewski 1971, *Legal Decisions and its Justification*, *Logique et Analyse*, 14 (53/54): 409-429.
- Wróblewski 1979, “Justification of Legal Decision”, *Revue Internationale de Philosophie*, 33, (127/128): 277-293.
- Wróblewski 1992, *The Judicial Application of Law*, Dordrecht, Kluwer.
- UNHCR 2019, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status*, <https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html>.
- UNHCR 2013, *Beyond proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems*, Brussels, <https://www.unhcr.org/protection/operations/51a8a08a9/full-report-beyondproof-credibility-assessment-eu-asylum-systems.html>.